



GESTIONE TEMPORANEA  
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

## DETERMINAZIONE N. 159 DEL 23 OTTOBRE 2012

AFFIDAMENTO, IN ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ BAKER TILLY SPA DEL SERVIZIO CERTIFICAZIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 - CIG 0504358163

### IL DIRIGENTE DELEGATO

**VISTO** il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTO** il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

**VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23- quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

**VISTO** il comma 2 dell’art. 9 “*Risorse finanziarie*” del citato decreto di riordino dell’UNIRE, ora Assi, n. 449/99, il quale prescrive che il bilancio deve essere sottoposto a certificazione, ai sensi degli artt. 155 e segg. del d. lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 e s.m.i.;



GESTIONE TEMPORANEA  
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

**VISTA** la determinazione del Segretario generale n. 2452 del 1° ottobre 2010 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla società *Baker Tilly Consulaudit* S.p.A del servizio di certificazione contabile dei bilanci consuntivi dell'Unire, relativi al triennio 2009-2011 (CIG 0504358163), al prezzo totale di € 79.700,00, oltre Iva;

**RAPPRESENTATA** la necessità di certificare anche il bilancio consuntivo dell'Assi relativo al 2012, relativamente al periodo 1° gennaio – 15 agosto 2012, data dell'entrata in vigore della legge n. 135/2012 che ha soppresso in via definitiva l'Agenzia;

**CONSIDERATO** che la società affidataria esaurirà il proprio incarico con la certificazione del bilancio consuntivo 2011 e che, quindi, si rende necessario affidare un altro analogo incarico per il 2012;

**CONSIDERATO**, altresì, che, stante l'avvenuta soppressione dell'ASSI e la ripartizione delle funzioni dell'Agenzia tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non si ritiene opportuno indire una nuova procedura;

**VERIFICATO** che, data la specificità del servizio in questione non risulta neppure possibile avvalersi del sistema di acquisizione tramite la società Consip SpA, di cui all'articolo 26 comma 1 della legge n. 488/99;

**EVIDENZIATO** che l'articolo 11 del r.d. n. 2240 del 18 novembre 1923 stabilisce che qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto;

**RITENUTO OPPORTUNO**, dunque, estendere l'oggetto del contratto in essere con la società di revisione contabile fino a ricomprendervi i servizi di certificazione del bilancio consuntivo relativo al 2012;

**ATTESO** che in merito a tale ultima valutazione si è espresso anche il Ministero incorporante con nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 0001224;

**VISTA** l'offerta economica in data 17 ottobre 2012, prot. n. 62732, della società Baker Tilly SpA che quantifica il servizio di certificazione del bilancio consuntivo 2012 in € 18.000,00, al netto dell'Iva, ferme le condizioni e le modalità di cui al contratto sottoscritto in data 13 dicembre 2010;

**VISTA** la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012, con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

**VISTO** il capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" del bilancio di previsione 2012,

**DETERMINA**

di estendere, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 27, II comma, del d.m. 28 ottobre 1985, l'oggetto del contratto in essere con la Società *Baker Tilly* SpA, sottoscritto il 13 dicembre 2010, nei limiti dell'ammontare del secondo quinto del corrispettivo contrattuale pari ad € 79.700,00, oltre Iva, al fine di assicurare il servizio di



GESTIONE TEMPORANEA  
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

certificazione contabile del bilancio consuntivo relativo al periodo I gennaio-15 agosto 2012.

La spesa di € 18.000,00, oltre IVA, derivante dall'estensione contrattuale testé disposta sarà impegnata sul capitolo 112.270 "*Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne*" del bilancio di previsione 2012.

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO  
Francesco Ruffo Scaletta